

A003116



FONDAZIONE INSIEME, ONLUS

Da ilsole24ore del 17/11/2014 <<**DIRITTO DI FAMIGLIA: SEPARAZIONE, SERVE LA FIRMA**>> di Selene Pascasi, giornalista. (decreto Trib.Milano 15/7/2014)

Per la lettura completa del pezzo si rinvia al quotidiano citato.

Il Pct non elimina la sottoscrizione dei coniugi.

Non cade, con il processo telematico, l'obbligo per i coniugi di sottoscrivere l'accordo con cui chiedono di convertire la separazione giudiziale in consensuale.

Infatti l'articolo 45 del Dl90/2014 -che esonera le parti dal firmare le dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza-non opera nelle intese transattive o conciliative.

Lo puntualizza il tribunale di Milano con decreto del 15 luglio 2014

A motivare la precisazione è la scelta di una coppia di chiudere, consensualmente, la causa di separazione.

Presenti le parti i difensori producono un documento con l'intesa raggiunta ma il tribunale, redatto il verbale con cui si dà atto dell'accordo, ne ordina la stampa per acquisire la firma dei coniugi.

Nel disporlo, il presidente chiarisce l'effettivo ambito applicativo dell'articolo 45 del Dl 90/2014.

La norma -sottolinea- ha rimosso, modificando gli articoli 126 e 207 del Codice di procedura civile, l'obbligo di chi interviene nel processo di sottoscrivere le dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale.

Ma l'esonero dall'obbligo di firma -prosegue il tribunale- non opera se si raccoglie un accordo di natura transattiva o conciliativa.

In tali casi, dunque, il giudice <<provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentire alle parti la sottoscrizione>>.

Decisione che aderisce alle indicazioni fornite dalla circolare del ministero della Giustizia del 27 giugno 2014, che rileva che, in caso di verbale di conciliazione, resta in vigore l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:

<<La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere>>.

Del resto, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe -lo si legge in circolare- notevoli difficoltà in sede di trascrizione.